



19988 / 07

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Udienza in Camera

di Consiglio in

data 20/04/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.:



SENTENZA

Dott. Claudio Vitalone	Presidente
1. Dott. De Maio Guido	Consigliere
2. Dott. Vincenzo Luigi Tardino	Consigliere
3. Dott. Mario Gentile	Consigliere
4. Dott. Giulio Sarno	Consigliere

N.

378

REGISTRO GENERALE

N. 31952/06

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da

Petriglia Fabio, nato l'08/10/68

Petriglia Roberto, nato il 31/10/74

Avverso Ordinanza

Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, emessa il 20/03/06

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Letta la requisitoria scritta, in data 19/01/07, del PG della Cassazione nella persona del  
dott. Mario Ianniello

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito il difensore Avv. //

### Svolgimento del processo

Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 20/03/06 – provvedendo ex artt. 666 e segg. cpp in ordine alla richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza in data 21/03/02, emessa ex art. 444 cpp, nei confronti di Petriglia Fabio e Petriglia Roberto, imputati dei reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. 47/85; 1, 2, 4 13, 14 L. 1086/71; 1,3,17, 18, 20 L. 64/74; 349, 1° e 2° comma, cp, con cui veniva applicata la pena di mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa, sentenza divenuta irrevocabile il 06/04/02 – rigettava l'istanza.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp.

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che il giudice dell'esecuzione aveva esercitato una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi;
2. che, trattandosi di manufatti realizzati in violazione della normativa antisismica <sup>art 24</sup> ex <sup>V</sup>L. 64/74 (ora art. 99 D.P.R. 380/01), l'esecuzione della demolizione doveva essere demandat<sup>a</sup> all'ufficio tecnico regionale;
3. che la sentenza di patteggiamento non era equiparabile alla sentenza di condanna, <sup>non</sup> per cui andava emesso l'ordine di demolizione;
4. che l'ordinanza impugnata non era congruamente motivata in relazione alla richiesta di revoca e sospensione del provvedimento di esecuzione emesso dal PM;

5. che l'ordine di demolizione non era stato notificato ad altri interessati che occupavano l'immobile de quo, tra cui Patriglia Benito (che ivi svolgeva la propria attività lavorativa) e Franciosi Rosa.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 19/01/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa dei ricorrenti, con successiva memoria difensiva del 22/03/07, mediante ulteriori argomentazioni, ha insistito nella propria richiesta.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, quale giudice dell'esecuzione, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti per la decisione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.

In primo luogo va disattesa la censura secondo cui la demolizione del manufatto abusivo costituisce un'attività riservata dalla legge all'Autorità Amministrativa.

Al riguardo va ribadito ed affermato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ex art. 7 L. 47/85 (ora art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01), costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giudice leso. Esso trova applicazione anche nel caso di patteggiamento, atteso che detto provvedimento è equiparato ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 445, 1° comma, cpp; effetti che non ricorrono nella

fattispecie [Giurisprudenza consolidata ed uniforme: Cass. Sez. III Sent. n. 37120 del 13/10/05 rv 232172; Cass. Sez. III Sent. n. 43294 del 29/11/05 rv 232645; Cass. Sez. III Sent. n. 3123 del 16/11/95; PG in proc. Cristofaro; Cass. Sez. III Sent. n. 3107 del 25/10/97 rv 202794; Cass. Sez. Unite Sent. n. 5777 del 15/05/92, ricorr. Di Benedetto]

Parimenti va disattesa l'ulteriore censura secondo cui, essendo stata l'opera abusiva realizzata anche in violazione delle norme ex L. 64/74 (ora artt. 94 – 98 D.P.R. 380/01), l'esecuzione dell'ordine emesso con la sentenza di condanna competeva all'Ufficio tecnico della Regione o a quello del Genio civile.

Nella fattispecie l'ordine di demolizione è stato impartito ex art. 7, ultimo comma L. 47/85 (ora art. 31, comma 9, D.P.R. 380/01).

Al riguardo va ribadito ed affermato che l'ordine di demolizione de quo è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal cpp, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorchè applicativo di sanzione amministrativa. Conseguente che l'organo promotore dell'esecuzione è il PM, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione, come nella fattispecie [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 15 del 24/07/56 rv 205336; Cass. Sez. III Sent. n. 2550 del 25/11/98; Cass. Sez. III Sent. n. 758 del 09/04/99; Cass. Sez. III Sent. n. 1140 del 22/05/99 rv 212168].

Palesamente infondata è l'ulteriore doglianza secondo cui, essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena, andava sospeso anche l'ordine di demolizione.

Invero l'istituto di cui all'art. 163 cp si applica solo alle pene principali e non anche alle sanzioni amministrative irrogate dal giudice, come l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, disposto ex art. 7, ultimo comma, L. 47/85 [conforme Cass. Sez.

III Sent. n. 703 del 12/06/92 rv 190605]

Va disattesa l'ulteriore censura relativa al mancato avviso del provvedimento di ingiunzione del PM in data 19/12/05, anche nei confronti di altri interessati – tra cui Petriglia Benito e Franciosi Rosa – che occupavano l'immobile de quo.

Gli attuali ricorrenti, Petriglia Roberto e Petriglia Fabio, invero, non sono legittimati, perchè carenti di interesse, nè ad impugnare il provvedimento del PM inerente all'esecuzione dell'ordine di demolizione, nè ad impugnare la conseguente ordinanza del giudice dell'esecuzione, per conto di altri soggetti estranei all'incidente di esecuzione de quo.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Petriglia Roberto e Petriglia Fabio, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**


La Corte

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20/04/07

Il Presidente

( dott. C. Vitalone )



L'Estensore

( dott. M. Gentile )

